



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |              |          |            |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA     | UMBERTO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO   | MARCELLO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |              |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1292/2014  
depositato il 29/07/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TA0027695/2014 RENDITA CATAST.  
contro:  
AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TARANTO-TERRITORIO

proposto dal ricorrente:

PARISI CARLO TA  
VIA PRINCIPE AMEDEO 60 74123 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1292/2014

UDIENZA DEL

16/05/2016 ore 09:00

N°

1244

PRONUNCIATA IL:


16-5-16

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23-5-16

Il Segretario

DR. SSA M. RIZZATO



## FATTO E DIRITTO

Contro l'avviso di accertamento indicato in epigrafe il contribuente ha proposto l'odierno ricorso. Ha precisato nello stesso ricorso che l'avviso in discussione ricalca fedelmente un altro avviso notificato in data precedente e vale a dire in data 25 marzo 2014 riferito al medesimo immobile a cui sono state attribuite rendita e classe eguali. Il ricorrente ha poi messo in luce che contro il precedente atto è stato depositato un ricorso alla medesima commissione tributaria in discussione presso altra sezione.

La questione oggi sollevata, ad avviso della commissione, si sostanzia di due profili procedurali che hanno carattere assorbente rispetto allo stesso avviso di accertamento in discussione per ciò che riguarda il merito. Pertanto, ove l'avviso odierno debba intendersi come atto sostitutivo del precedente avviso, emanato come esercizio della autotutela sostitutiva, l'ufficio avrebbe dovuto sottostare alle regole procedurali dettate dalla giurisprudenza anche della Suprema Corte in materia: vale a dire l'emissione del nuovo atto poteva avvenire solo dopo l'annullamento del precedente, pena la violazione del divieto di doppia imposizione, il che nella specie non è avvenuto. Si deve pertanto ritenere sotto questo profilo che l'atto di accertamento odiernamente in discussione è affetto da nullità insanabile in quanto reduplicazione di un atto dello stesso tenore ancora in vita e dunque necessitante di una decisione nel merito.

Nel caso in cui invece la reiterazione dell'atto avesse mirato alla integrazione della motivazione, si deve ritenere che il nuovo strumento fosse possibile solo ove richiedesse l'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi per meglio supportare la pretesa tributaria: in sostanza l'integrazione è consentita solo se l'atto originario è validamente emesso privo di vizi sostanziali (Cass. 4272/2010).

Ma anche in questo caso la reduplicazione non è consentita in quanto l'ufficio non può emettere un primo avviso utilizzando solo una parte dei dati acquisiti per poi emetterne altri sulla base di altri dati già acquisiti e già conosciuti al momento dell'emissione del primo avviso: ciò deriva dall'obbligo motivazionale che incombe all'ufficio in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, con esclusione del potere di differire ad una fase successiva l'esplicitazione delle ragioni della pretesa tributaria (Cass. 14027/2012). Anche in tal caso pertanto l'avviso odierno deve ritenersi inefficace in quanto privo di elementi nuovi rispetto all'avviso di accertamento precedentemente emanato, in discussione quanto al merito della pretesa dell'ufficio.

Conclusivamente l'odierno avviso deve ritenersi illegittimo per le ragioni esposte e va dunque annullato, pregiudicata ovviamente la sorte del primo avviso di accertamento e la sua deliberazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La commissione accoglie ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente a rifondere a quella ricorrente le spese di lite liquidate in euro 500 oltre accessori.

Così deciso in Taranto il 16 maggio 2016.

*Carlo Acciari est*

Il presidente  
